

COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

Allegato alla deliberazione del **Consiglio Comunale n. 29 di data 04.06.2001.**  
Modificato con deliberazione del **Consiglio comunale n. 56 di data 03.09.2001.**  
In vigore dal 19.10.2001.

## Art. 1

Il presente Regolamento disciplina il servizio di spazzatura delle canne fumarie nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, in riferimento anche alle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale 20 Agosto 1954, n. 24.

## Art. 2

I proprietari e gli amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire dagli spazzacamini autorizzati, a proprie spese e secondo le necessità, dettate dalla frequenza d'uso e dal tipo di combustibile usato, come di seguito riportate, le canne fumarie 'in esercizio' (per canna fumaria 'in esercizio' si intende quella al servizio di fonti di calore a gas, a legna, kerosene, gasolio, attivate durante l'anno per periodi medio - lunghi) e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

Rimane nella facoltà del proprietario provvedere personalmente alla pulizia della canna fumaria, limitatamente a quelle ad uso domestico, alimentate a legna.

Le canne fumarie che non possono essere pulite con intervento normale di spazzatura debbono all'occorrenza essere 'bruciate'. Tale intervento può essere effettuato esclusivamente da spazzacamino autorizzato, che è tenuto a comunicare la data dell'intervento al proprietario ed agli eventuali altri inquilini dello stabile ed a concordarne le modalità con i Vigili del Fuoco, che garantiranno la loro presenza per i controlli d'obbligo.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Fonte di calore a gas  | ogni 5 anni     |
| • Fonte di calore a kerosene, gasolio<br>(fino a 700 mt. di quota) | ogni 4 anni     |
| (oltre 700 mt. di quota)   | ogni 3 anni     |
| • Fonte di calore a legna<br>(fino a 700 mt. di quota)             | ogni 2 anni     |
| (oltre 700 mt. di quota)   | 1 volta l'anno. |

## Art. 3

Sarà compito di ciascun proprietario e/o amministratore di fabbricato contattare direttamente l'operatore prescelto e in possesso di autorizzazione, concordando con lo stesso i tempi, le modalità per la prestazione d'opera.

*Per ciascuna tipologia di intervento lo spazzacamino è tenuto ad applicare e comunque a non superare le quote tariffarie concordate annualmente tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese.*

Lo spazzacamino autorizzato, o il proprietario nel caso di intervento eseguito autonomamente, ha l'obbligo di certificare per ogni canna fumaria l'avvenuto intervento di pulizia sul libretto fornito a cura dell'Amministrazione comunale per ciascuna unità abitativa.

Il libretto va compilato e conservato in maniera corretta ed esibito nel caso di controllo da parte del Comune.

## Art. 4

Lo spazzacamino che intende svolgere la propria attività all'interno del Comune di Castello-Molina di Fiemme inoltrerà domanda al Sindaco, indicando generalità ed indirizzo e documentando

i requisiti professionali mediante certificato, rilasciato dalla Commissione provinciale per l'Artigianato. Il Sindaco rilascerà al richiedente apposita autorizzazione, a validità annuale, e rinnovabile, dietro dimostrazione del perdurare dei requisiti.

L'elenco degli spazzacamini autorizzati sarà pubblicato all'albo comunale.

#### Art. 5

Rientra nei doveri dello spazzacamino segnalare al proprietario e/o amministratore di fabbricato e, per iscritto, al Sindaco, qualsiasi situazione di scarsa funzionalità della canna fumaria e/o di possibile pericolo di incendio riscontrati durante le operazioni di pulizia.

#### Art. 6

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, ha il diritto - dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione fra il Comune di Castello – Molina di Fiemme ed i rispettivi Corpi, dell'intervento dei Vigili del Fuoco Volontari; potrà inoltre avvalersi dell'intervento di dipendenti comunali e/o di esperti del settore.

Ai sensi dell' art. 28 lett. b) della L.R. 20 Agosto 1954 nr. 24 e della L. 26.07.1965, nr. 966, il controllo da parte dei Vigili del Fuoco è considerato servizio a pagamento. Per il controllo delle canne fumarie di ciascuna abitazione la Giunta Comunale fisserà, e potrà aggiornare annualmente, una quota a titolo rimborso spese, che il singolo proprietario verserà all'atto della visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti a Bilancio di Gestione del Corpo.

#### Art. 7

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite a norma e con la procedura contemplata dagli artt. 106 e seg. Del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni.